

# Infoleg CRP News

Direzione Processo Legislativo  
Silvia Bertini

Settore Studi  
Documentazione e  
Supporto Giuridico Legale  
Aurelia Jannelli



**InfolegCrpNews**

A cura di:  
Maria Morello,  
Maria Grazia Valente

Realizzazione grafica:  
Simonetta Morreale

**8 SETTEMBRE 2015**



## **SOMMARIO**

<b>AMBIENTE</b>	<b>3</b>
<i>Inquinamento</i>	3
<b>ASSISTENZA- SICUREZZA SOCIALE</b>	<b>3</b>
<i>Linee guida per una riforma della non autosufficienza</i>	3
<b>CONTRATTI</b>	<b>4</b>
<i>Appalti pubblici</i>	4
<i>Gare – Appalti pubblici</i>	5
<b>EDILIZIA – URBANISTICA</b>	<b>5</b>
<i>Lo sviluppo giuridico delle "smart cities"</i>	5
<b>INFORMATICA – DIGITALIZZAZIONE</b>	<b>6</b>
<i>Reati telematici</i>	6
<b>PRIVACY</b>	<b>7</b>
<i>Privacy e scambi dati tra pubbliche amministrazioni</i>	7
<b>PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>8</b>
<i>Legge relativa alla riorganizzazione delle P.A.</i>	8
<i>Contrattazione e lotta alla corruzione</i>	8
<b>REGIONI</b>	<b>9</b>
<i>PDL n. 283 del 3 agosto 2015 della Regione Lazio "Prevenzione, diagnosi precoce e cura delle patologie nutrizionali e metaboliche e dei disturbi del Comportamento Alimentare (DCA)</i>	9
<i>Responsabilità medica</i>	10

## **AMBIENTE**

### **Inquinamento**

Nella nota di commento intitolata "Accertamento della responsabilità in materia di bonifica dei siti contaminati", a cura della redazione dell'Ipsoa, pubblicata sulla rivista "Il Quotidiano Giuridico" della Wolters Kluwer (31/08/2015), si rileva che, il soggetto obbligato a riporre in sicurezza un sito contaminato, ai sensi del Testo Unico dell'Ambiente, deve essere colui il quale ha causato la contaminazione, che non sempre corrisponde al proprietario del territorio contaminato. Pertanto è indispensabile effettuare un rigoroso accertamento volto ad individuare il responsabile dell'inquinamento attraverso la ricerca di prove certe ed inequivoche. Questo è quanto stabilito dalla sentenza n. 3756 del 30 luglio 2015 dal Consiglio di Stato. Infatti detto Organo si è espresso sulla responsabilità in tema di rifiuti e di bonifiche dei siti contaminati in ordine ad una concreta fattispecie in cui era stato

notato un affioramento di combustibile in un piazzale. Secondo quanto espresso in sentenza il soggetto tenuto a tali adempimenti deve essere l'autore del comportamento che ha causato l'evento inquinante e l'accertamento della sua responsabilità deve essere rigoroso.

Inoltre la stessa pronuncia rileva come l'art. 239 del Testo Unico dell'Ambiente, nel formulare i principi generali in materia di rifiuti e di bonifiche dei siti contaminati, richiami i principi e le norme comunitarie con particolare riferimento al principio del "chi inquina paga", ora contenuto anche nell'art. 3 ter del T.U.A.. Il fulcro di tale principio consiste nell'imputare i costi ambientali al soggetto che ha provocato concretamente la compromissione ecologica (Corte di Giustizia nell'ordinanza 9 marzo 2010 nelle cause riunite C – 478/08 e C – 479/08; Corte di Giustizia 24 giugno 2008, causa C – 188/07).

## **ASSISTENZA- SICUREZZA SOCIALE**

### **Linee guida per una riforma della non autosufficienza**

Nell'articolo intitolato "Linee guida per una riforma della non autosufficienza: vincoli costituzionali e modelli di tutela", a cura di Alessandro Candido, professore a contratto di diritto amministrativo e legislazione dei beni culturali presso l'università di Firenze e assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico presso l'università cattolica di Piacenza, si sottolinea che, in un periodo di grave crisi economica-finanziaria come l'attuale, diventa strategico investire sullo sviluppo di un modello teso a proteggere le situazioni di maggior disagio familiare, dovute alla necessità di confrontarsi con un fenomeno in incessante crescita come quello della non autosufficienza. In quest'ultimo settore si evidenziano una serie di problematiche, come ad esempio: l'assenza di uniformità e organicità della disciplina sulla non autosufficienza; la frammentazione delle competenze; la prevalenza di trasferimenti

monetari senza alcun collegamento con i servizi; l'impronta familistica e informale dell'assistenza.

Nel testo l'autore si prefigge di individuare i presupposti costituzionali per effettuare un possibile intervento riformatore sulla non autosufficienza. Per concretamente attuare questo intervento ci si dovrà attenere al rispetto dei seguenti vincoli: a) sostanziali, derivanti dalle fonti sovraordinate alla legge (vale a dire, le norme costituzionali e sovranazionali); b) istituzionali, inerenti i rapporti di competenza tra i diversi livelli di governo, con particolare riferimento al riparto di competenze legislative e amministrative tra Stato, Regioni ed enti locali; c) finanziari, che sono strettamente connessi ai vincoli istituzionali e fanno leva sull'esigenza di contenere la spesa pubblica. Inoltre, sarà indispensabile dare conto dei modelli di tutela della non autosufficienza

attualmente vigenti, che costituiranno i capisaldi della valutazione.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it>

## **CONTRATTI**

### **Appalti pubblici**

Nella nota di commento intitolata "Esclusione dalla gara: sui comportamenti scorretti nell'esecuzione delle prestazioni negoziali", a cura di Federico Gavioli, dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicista, pubblicato sulla rivista "Il Quotidiano Giuridico" della Wolters Kluwer (31/08/2015), si evidenzia che, la grave negligenza o malafede od errore professionale negli appalti pubblici concerne la fase esecutoria delle prestazioni negoziali ma non può essere riferito a comportamenti scorretti che si sono verificati durante le fasi della trattativa con l'impresa.

Specificamente il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 3595 del 21 luglio 2015 ha richiamato l'uniforme giurisprudenza del medesimo Consiglio e l'orientamento dell'A.n.a.c. (parere n. 130 del 6 giugno 2014), in base al quale la causa di esclusione di cui all'art. 38, co. 1, lettera f), del codice dei contratti pubblici riguarda la fase di esecuzione delle prestazioni negoziali, dal momento che l'amministrazione, da vicende pregresse che hanno testimoniato un deficit di diligenza o di professionalità in capo al concorrente, desume il venir meno dell'elemento fiduciario che deve connotare il successivo rapporto negoziale. Infatti la lettera f) prevede che sono esclusi dalle procedure di gara i soggetti che "secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante". In accoglimento del ricorso del

ricorrente, il Consiglio di Stato afferma che stante il principio di tassatività che permea la disciplina delle cause di esclusione, l'ambito applicativo della norma in questione non può essere dilatato sino ad accogliere un'interpretazione che comprenda anche fattispecie nelle quali il comportamento scorretto del concorrente si sia manifestato nella fase delle trattative.

Il caso di specie trae origine da una stazione appaltante che aveva indetto una gara nel mese di febbraio 2013, per l'affidamento dell'appalto per la pulizia di alcuni uffici e, che aveva escluso, dopo averne effettuato le verifiche, un Consorzio, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici). Le cause sono state imputate al fatto che tale Consorzio aveva presentato in una precedente distinta gara gestita dalla stessa società, una falsa documentazione, a comprova del possesso di requisiti speciali. Tale stazione appaltante ha poi disposto, con proprio provvedimento, l'aggiudicazione della gara ad una SRL, specializzata nel settore delle pulizie.

Il Consorzio escluso ha poi presentato domanda di annullamento davanti al TAR contestando: - plurime violazioni d'indole procedimentale ed una serie di lamentele incentrate sul travisamento della natura giuridica e dei presupposti applicativi della menzionata lett. f) dell'art. 38, del Codice dei contratti pubblici. I giudici del TAR intervenendo hanno respinto le motivazioni del Consorzio, il quale allora, ha proposto ricorso al Consiglio di Stato. Questi ultimi giudici intervenendo in merito, hanno ritenuto le motivazioni che sono alla base del ricorso fondate.

## Gare – Appalti pubblici

Nella nota di commento intitolata "Riparametrazione del punteggio: deve essere previsto nel bando di gara", a cura di Federico Gavioli, dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicista, pubblicato sulla rivista "Il Quotidiano per la P.A.", (02/09/2015), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che, il Consiglio di Stato con la sentenza del 23 luglio 2015 n. 3649, ha stabilito che, in caso di aggiudicazione della gara con la regola dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la riparametrazione del punteggio di gara deve essere previsto dal disciplinare di gara. In proposito, i giudici del suddetto Organo hanno accolto solo parzialmente il ricorso proposto da una SRL che affermava che per quel particolare tipo di gara, aveva già posto in essere un appalto con la stazione appaltante.

Il caso di specie ha preso avvio da un'azienda sanitaria locale che aveva indetto una gara per la gestione quadriennale rinnovabile del servizio fornitura di materiale nonché dei servizi accessori necessari per le attività chirurgiche dei blocchi operatori e delle attività chirurgiche ambulatoriali dei presidi ospedalieri. Il bando, il disciplinare di gara ed il capitolato sono stati impugnati davanti al TAR da una SRL, che in esito ad una gara effettuata durante il 2008, aveva stipulato con l'ASL un contratto avente come oggetto, tra l'altro, la fornitura di materiale monouso per il periodo compreso tra il 20 settembre

2010 ed il 19 settembre 2016. Tale SRL nel ricorrere al TAR ha delineato che la pubblicazione del nuovo bando equivale a revoca parziale dell'appalto in essere, denunciandone nel contempo la violazione dell'art. 7 della L. n. 241/1990, per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento nei suoi confronti e la violazione dei criteri di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa e il difetto di istruttoria e di motivazione.

Il TAR in risposta ha ritenuto inammissibile l'impugnazione della *lex-specialis*, in quanto la nuova pubblicazione del bando non andrebbe ad incidere sull'efficacia del contratto in essere, non equivalendo a revoca parziale del contratto.

La SRL ricorrente considerato l'esito sfavorevole della sentenza del TAR ha presentato ricorso al Consiglio di Stato chiedendo di essere riammessa alla gara, ed in subordine, chiedendone l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la reintegra nel servizio illegittimamente revocato. Lo stesso Organo osserva che la legittimità degli atti amministrativi va valutata per le conseguenze prevedibili che essi programmano, con la previsione che vengano eseguiti in modo coerente alle premesse. Nel caso di specie, non sembra dubbio che l'esecuzione del nuovo appalto presentasse, fin dall'inizio, un effetto incompatibile (in forza della sovrapposibilità parziale o totale, dell'oggetto) con il permanere dell'esecuzione dell'appalto preesistente.

## EDILIZIA – URBANISTICA

### Lo sviluppo giuridico delle "smart cities"

Nell'approfondimento intitolato "Lo sviluppo giuridico delle città intelligenti", a cura del dott. Andrea Pensi, pubblicato sulla rivista GiustAmm (01/09/2015), l'autore ha definito il quadro giuridico in cui si è sviluppata nell'ultimo decennio l'argomento delle "smart cities" ovvero delle città intelligenti. In proposito è opportuno rammentare che con la dizione "città intelligente" si indicano una

serie di politiche ed interventi di riqualificazione urbana e di riorganizzazione dei servizi cittadini basati su forme di sviluppo sostenibile. In pratica ogni attività umana diventa *smart* ovvero intelligente quando è volta al miglioramento della qualità della vita delle persone. Pertanto la sopraccitata espressione sta ad indicare una città contraddistinta dall'integrazione tra strutture

e mezzi tecnologicamente avanzati tesa allo sviluppo sostenibile finalizzata ad ottenere un miglioramento degli standard qualitativi della vita umana.

Nel testo, in particolare, l'autore si sofferma sui seguenti punti: il modello perseguito negli Stati Uniti e quello Europeo; sugli interventi del legislatore comunitario; sulle *smart cities* nella legislazione nazionale ed infine su alcune esperienze pratiche. A parere dell'autore, l'effettiva realizzazione delle medesime richiede la condivisione di un disegno compiuto a monte; quindi, basato non solo su scala cittadina, quindi comunale ma anche in ambito territoriale vasto. In questo contesto trova spazio l'idea che il cittadino debba essere messo nelle condizioni

di partecipare attivamente alla modellazione progressiva della città rispetto a quelli che sono i suoi bisogni. Il perseguimento di detto obiettivo appare ancora lontano in Italia, visti i ritardi nell'attuazione dell'agenda digitale. Pertanto occorrono investimenti per superare il *digital divide* attraverso la realizzazione di una banda larga sull'intero territorio nazionale. Infatti, i continui ritardi hanno fatto sì che il Documento digitale unificato (DDC) sia rimasto lettera morta, quando invece, esso è il primo presupposto per consentire ai cittadini l'accesso ai servizi in rete.

Si rende indispensabile che le istituzioni pubbliche, a tutti i livelli, diano assoluta priorità all'attuazione dell'agenda digitale.

## INFORMATICA – DIGITALIZZAZIONE

### Reati telematici

Nell'articolo intitolato "Le norme vigenti sui reati telematici", a cura di Sara Taddei, esperta criminologa presso il CENAF S.r.L. (Centro Nazionale Alta Formazione) di Roma, si evidenzia che, la percezione della crescita tecnologica deve anche richiamare nel contempo l'attenzione del legislatore e di tutti gli operatori del diritto, in quanto, non è più sufficiente conoscere solo il reato telematico, ma occorre, soprattutto, avere il quadro preciso della normativa a cui poter fare riferimento sul piano nazionale, europeo ed internazionale anche da parte dei cittadini. Lo sviluppo delle tecnologie sebbene ci abbia permesso, da un lato, di raggiungere nuovi risvolti, quali lo scambio e la trasmissione immediata di dati in ogni parte del mondo, dall'altro, i *computer crimes* o *reati informatici*, possono essere ritenuti la conseguenza negativa dell'informatica medesima. Infatti se tali attività si svolgono principalmente attraverso l'utilizzo di Internet anche le medesime attività illecite ne seguiranno l'evoluzione nelle forme e nelle pratiche. Pertanto diviene necessario e soprattutto indispensabile sviluppare idonee contromisure atte a contrastare e limitare il progredire di queste forme di crimine, sviluppando in modo parallelo, metodologie,

pratiche e normative, tese a contrastarne gli effetti. In tema è proponibile una distinzione tra reati informatici veri e propri e crimini c.d. tradizionali o convenzionali in cui l'utilizzo delle tecnologie è solo un supporto in più per il raggiungimento dell'obiettivo. In quest'ultimo caso la normativa è preparata a contrastarli con il diritto vigente. Comunque la necessità di punire i crimini informatici era già emersa agli inizi degli anni '80. Molti stati europei in proposito, hanno avvertito la necessità di effettuare un intervento teso a regolare comportamenti socialmente dannosi o pericolosi attuati a mezzo delle nuove tecnologie per cui si sono dotati di una specifica legislazione penale. Anche il medesimo Consiglio d'Europa, nel 1989, ha emanato una "Raccomandazione sulla criminalità informatica". Proprio in merito a tale documento i Governi Europei furono invitati a perseguire penalmente alcune condotte ritenute maggiormente pericolose. In particolare il suddetto atto indicava alcune fattispecie di reati quali: la frode informatica (ossia l'alterare un procedimento di elaborazione dati con l'obiettivo di perseguirne un ingiusto profitto); il falso in documenti informatici; il danneggiamento di

dati e programmi; il sabotaggio informatico ed altri.

Anche in Italia, il legislatore, con la L. 23 dicembre 1993 n. 547 recante "*Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica*", ha tentato di porre soluzione ad alcune lacune esistenti nell'ordinamento intervenendo direttamente sui due Codici. In concreto ha posto le nuove fattispecie di reati informatici accanto alle

figure di reato, per così dire tradizionali, analoghe e già esistenti. Comunque già prima della sopracitata legge vi erano stati in Italia discontinui interventi che avevano interessato in modo diretto questa materia.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.filodiritto.com/articoli/2015/07/le-norme-vigenti-sui-reati-telematici.html>

## PRIVACY

### Privacy e scambi dati tra pubbliche amministrazioni

Nell'approfondimento intitolato "Privacy e scambi dati tra pubbliche amministrazioni", a cura di Mauro Alovio, avvocato, pubblicato sulla rivista "Il Quotidiano per la P.A." (02/09/2015), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che il Garante per la protezione dei dati personali, ha emanato con il provvedimento del 2 luglio 2015, n. 393, specifiche misure di sicurezza e scambio di dati fra le pubbliche amministrazioni e, nel contempo, ne ha descritto gli adempimenti del "*data breach*". Ne consegue che gli enti pubblici, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c), del Codice della Privacy sono obbligati a comunicare alla sopracitata Autorità, entro quarantotto ore dalla conoscenza del fatto, tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici che possano avere un impatto significativo sui dati personali contenuti nelle proprie banche dati ("*data breach*"). Precisamente nel provvedimento in esame, all'Allegato 1, l'Autorità riporta lo schema di comunicazione che le pubbliche amministrazioni devono utilizzare e inviare in caso di *data breach*, tramite posta elettronica o posta certificata al seguente indirizzo:  
[databreach.pa@pec.gpdp.it](mailto:databreach.pa@pec.gpdp.it).

Inoltre, in quest'ultimo si rileva come, la mancata comunicazione a tale Autorità dei c.d. *data breach* e la mancata adozione delle misure necessarie individuate nell'Allegato 2

del provvedimento, configurano un illecito amministrativo sanzionatorio ai sensi dell'art. 162, comma 2 – ter del Codice della Privacy. Tale atto si prefigge di illustrare i presupposti che legittimano i flussi di dati e gli adempimenti relativi alle misure di sicurezza organizzative e tecniche che devono essere adottati sia dall'erogatore (amministrazione titolare del trattamento dei dati personali che mette a disposizione i relativi servizi di accesso) e sia dal fruitore (amministrazione richiedente che accede in qualità di autonomo titolare ai dati personali resi disponibili dall'erogatore). Si tratta di situazioni che ricorrono molto spesso nelle attività quotidiane degli uffici (es. controllo delle autocertificazioni).

Il provvedimento conferma e traccia la centralità delle misure di sicurezza che vengono descritte e richieste al fine di ridurre al minimo i rischi di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta dei dati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento ai sensi dell'art. 31 del Codice, salvo che le modalità di accesso alle banche dati siano già state oggetto di esame da parte del Garante nell'ambito di specifici provvedimenti.

## **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

### **Legge relativa alla riorganizzazione delle P.A.**

Nel commento intitolato "L'approvazione della legge sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", a cura di Matteo Gnes, prof. associato di diritto amministrativo presso l'università di Urbino Carlo Bo, pubblicato sulla rivista "Il Quotidiano Giuridico" della Wolters Kluwer (25/08/2015) si evidenzia che, con la legge c.d. "Mada" (L. 7 agosto 2015, n. 124), sono stati compiuti alcuni interventi diretti di riforma (in tema di silenzio assenso tra amministrazioni; di riforma dell'autotutela amministrativa, di incarichi direttivi dell'Avvocatura dello Stato, di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche); nel contempo sono state dettate numerose deleghe per una riforma ad ampio raggio della P.A.: dalla riforma organizzativa a quella della dirigenza e del personale, fino a quella della società partecipate e dei servizi pubblici locali di interesse economico generale e del processo contabile.

Con l'approvazione della sopracitata Legge si è conclusa una prima fase della riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni sostenuta dall'attuale Governo, finalizzata soprattutto al rilancio dell'economia. Questa fase è costituita da tre rilevanti atti normativi: due decreti legge e la legge appena approvata. I due decreti legge sono il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito, con modificazioni dalla L.

23 giugno 2014, n. 89, ed il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, convertito con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

I due decreti legge prevedevano una serie di misure tese, il primo a ridurre i tempi dei pagamenti delle P.A. e nel contempo, a promuovere il rilancio dell'economia attraverso il taglio dei costi delle imprese; il secondo, invece, a stabilire una serie di misure più urgenti in ordine al miglioramento dell'efficienza, con particolare attenzione al ricambio generazionale.

La legge n. 124/2015 è l'esito di un lungo iter e contiene alcune misure di immediata applicazione e molte deleghe legislative di cui si prevede l'approvazione generalmente entro il termine di 12 mesi. In particolare, è prevista la redazione di tre testi unici, in tema di lavoro pubblico, di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche e di servizi pubblici locali di interesse economico generale.

I principi cui si ispira l'intero disegno riformatore sono i seguenti: la semplificazione, l'informatizzazione, la trasparenza ed il merito.

Nel testo, data l'ampiezza dell'intervento normativo stabilito dalla legge, l'autore si sofferma sugli aspetti più importanti, tralasciando quelli di minore interesse.

### **Contrattazione e lotta alla corruzione**

Nell'articolo intitolato "Contrattazione pubblica e lotta alla corruzione. Uno sguardo alle recenti riforme amministrative italiane", a cura di Giuseppe Piperata, professore associato di diritto amministrativo presso l'università IUAV di Venezia, si rileva che la corruzione amministrativa appartiene alla storia dell'uomo, e compete al diritto, in primo luogo di provare a reprimerla e, in secondo luogo, a prevenirla. E' opportuno

ricordare che il fenomeno corruttivo in Italia ha acquisito una certa rilevanza.

Nel testo, in particolare, l'autore pone l'attenzione sui seguenti punti: - la corruzione amministrativa ed il sistema-Italia; - la contrattazione pubblica: un settore ad alto rischio corruzione; - il diritto amministrativo e la lotta alla corruzione nei contratti pubblici: lo scenario di riferimento introdotto dalle riforme più recenti; su alcune misure specifiche per la prevenzione ed il contrasto

alla corruzione nei contratti pubblici e sul ruolo dell'Autorità nazionale anticorruzione e le misure straordinarie di intervento.

Si rammenta, in proposito che, molto lavoro finalizzato alla lotta alla corruzione è già stato svolto dal Legislatore italiano e da quello Europeo, che ha riscritto il diritto degli appalti e delle concessioni.

A parere dell'autore però la lotta alla corruzione non è solo una questione legislativa; infatti il legislatore ha fatto la sua parte impostando un quadro ordinamentale di

riferimento, ora compete alle amministrazioni agire con serietà sulle novità introdotte e cominciare ad applicarle concretamente. Nel fare questo però le medesime devono evitare di incorrere in due errori di metodo e prospettiva fra loro opposti.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it/ApiOpenFilePDF.cfm?artid=30206&dpath=document&dfile=02092015103055.pdf&c>

## REGIONI

### **PDL n. 283 del 3 agosto 2015 della Regione Lazio "Prevenzione, diagnosi precoce e cura delle patologie nutrizionali e metaboliche e dei disturbi del Comportamento Alimentare (DCA)**

Prima di descrivere le funzioni che la seguente proposta di legge si prefigge, è necessario premettere che i Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) costituiscono oggi un vero problema sociale, che in questi ultimi anni è andato ampliandosi in maniera tale da potersi considerare allarmante. Si tratta di un complesso di forme morbose più comunemente note come: Anoressia e Bulimia nervosa; a questa si aggiunge l'Obesità da iperalimentazione incontrollata, conosciuta come (BED = *Binge Eating Disorder*). In proposito, è opportuno rilevare che, i DCA sono manifestazioni psicopatologiche che si distinguono per un'intensa preoccupazione riguardo al cibo, al peso e alla forma del corpo; sono più frequenti nel sesso femminile e insorgono generalmente o nella età dell'adolescenza o nella prima età adulta. Si rammenta in particolare, che l'anoressia nervosa è il disturbo psichiatrico con la più alta mortalità (10-20%). Il trattamento di cura richiede una collaborazione continua tra i medici specialisti di area psichiatrica, psicologica e gli specialisti di area medica.

I succitati disturbi stanno affliggendo i Paesi occidentali, tra cui anche l'Italia. Ma soprattutto sta emergendo la richiesta di cura da parte di coloro che soffrono di tali disturbi. Nella Regione Lazio sembrano mancare leggi volte a tutelarle suddette patologie. Per cui è

necessario un intervento normativo volto riconoscere i DCA.

Pertanto, con la presente proposta di legge, si intende svolgere un'operazione di prevenzione primaria e secondaria, creando nel contempo, un sistema di coordinamento regionale dei DCA.

Il testo si compone di 12 articoli: il primo, definisce l'obiettivo di prevenire e curare le patologie nutrizionali metaboliche emergenti ed i disturbi del comportamento alimentare; il secondo, ne tratta la diagnosi precoce e la prevenzione; il terzo, ne identifica i soggetti fruitori; il quarto, definisce i livelli di assistenza per intensità di cura; il quinto, sviluppa il piano di prevenzione primaria; il sesto, tratta la formazione del personale socio-sanitario; il settimo, avvia un sistema regionale di registrazione dei casi di DCA, denominato Registro DCA, per monitorarne i flussi; l'ottavo ne definisce l'attività di *screening* e la diagnosi precoce; il nono, ne istituisce l'ente regionale di riferimento per i CDA; il decimo, stimola la creazione di una mappa di servizi; l'undicesimo stabilisce la clausola valutativa; il dodicesimo, prevede la norma finanziaria.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

[http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostellegge/TESTI\\_PROPOSTI/PL%20283.pdf](http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostellegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20283.pdf)

## Responsabilità medica

Nel commento intitolato "La responsabilità medica alla luce della riforma Balduzzi", a cura di Paola Bernardi, avvocato, si affronta la natura giuridica della responsabilità medica. Si rammenta in proposito che, la professione del sanitario, fa parte delle cosiddette professioni protette, per svolgere le quali è indispensabile possedere una specifica abilitazione e l'iscrizione in un apposito albo.

Nel testo, in particolare, l'autrice si sofferma sui seguenti punti: - la responsabilità professionale e

quella inerente tale figura come medico; - la natura giuridica della responsabilità del medico; - i problemi interpretativi sorti a seguito dell'emanazione della Legge Balduzzi; le ricadute intermini di regime probatorio.

Si rammenta in proposito che, le maggiori questioni interpretative sono insorte a seguito dell'emanazione della legge c.d. Balduzzi, che facendo riferimento nel suo testo all'art. 2043 del Codice Civile, ha in tal modo voluto riconoscere solo una forma di responsabilità c.d. aquiliana, più favorevole al sanitario e meno al paziente danneggiato. Sul punto si distinguono due diversi orientamenti, in attesa di un intervento diretto della Corte a fare chiarezza; perseguendo l'orientamento maggioritario, appare che l'intenzione del Legislatore sia stata quella di alleggerire il trattamento del sanitario sul piano penale,

che risponderà solo per la colpa ritenuta grave (e non più per quella lieve), rimanendo però indiscusso che sul piano civile il medico continuerà a rispondere a titolo contrattuale. Infatti, l'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189 prevede che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del Codice Civile". Le linee guida riguardano le buone pratiche terapeutiche accreditate dalla comunità scientifica, e consistono in protocolli, raccomandazioni, opinioni scientifiche e più in generale nella letteratura. Il loro rispetto dispensa il sanitario da colpa lieve ma non da quella ritenuta grave. Ne consegue che da un lato, sotto il profilo penale detta riforma ha condotto ad una depenalizzazione, mentre, invece, dal punto civilistico, il richiamo all'art. 2043 del Codice civile abbia contribuito a creare non poche incertezze sia in dottrina che in giurisprudenza.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.filodiritto.com>